|  |
| --- |
| Provincia_di_Barletta-Andria-Trani-StemmaPROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANIArea II – Ambiente, Ecologia, Rifiuti, Parco Regionale Fiume Ofanto, S.U.A.*Servizio Tutela Acque**Provincia di Barletta Andria Trani c/o ITA – Piazza S. Pio X, n. 9 – 76123 ANDRIA**Uffici Settore II c/o S.P. n.1 Trani-Andria, Km 1+500 – 76125 TRANI**PEC: ambiente.energia@cert.provincia.bt.it* |
| **allegato 3**  **Istruzioni per la compilazione dell’istanza**  *MOD. Meteo/C vers 2024* |

**Soggetti sottoposti alle disposizioni del DPR 59/2013**

* Il soggetto rientrante nel campo di applicazione dell’AUA che abbia la necessità di acquisire l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento di cui al RR n. 26/2013 (o per insediamenti con superfici scolanti superiori a 5.000 mq e ricadenti nel capo I del regolamento o per insediamenti in cui si svolgono attività di cui al capo II dello stesso regolamento), singolarmente od unitamente ad altre autorizzazioni sostituite dall’AUA, la dovrà richiedere attraverso la procedura disciplinata dal DPR 59/2013.
* Vista la specificità della norma regionale in materia di acque meteoriche di dilavamento (RR 26/2013), il proponente dovrà integrare la documentazione tecnica di tipo relazionale e grafica indicata nell’elenco degli allegati relativo alla “scheda A” (contenuto nella parte conclusiva del modulo di domanda AUA) con quanto indicato nel modulo provinciale *Mod. 6.3.1 – vers. 3.1* “allegato alla scheda A dell’istanza di A.U.A.”
* Le imprese che, pur ricadendo nel regime di applicazione del DPR 59/2013, intendono direttamente presentare la comunicazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento rinvenienti da superfici scolanti inferiori ai 5.000 mq e rientranti nel capo I del RR n. 26/2013, qualora non necessitino di altre autorizzazioni ambientali sostituite dall’AUA e/o ricadano nella fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 3 del DPR 59/2013, possono trasmettere la comunicazione sempre per il tramite del SUAP, utilizzando il “modello comunicazione” (unitamente agli allegati in esso richiamati).

**Soggetti non sottoposti alle disposizioni del DPR 59/2013**

* I soggetti non sottoposti al campo di applicazione del DPR 59/2013 possono attivare i procedimenti previsti dal RR n. 26/2013 direttamente presso la Provincia, utilizzando o il “modello autorizzazione” o il “modello comunicazione”, unitamente agli allegati ivi indicati.

**Requisiti della documentazione**

* La domanda di AUA è presentata dal “gestore” dell’impianto/attività al SUAP del Comune competente (territorio in cui insiste lo stabilimento) per via telematica.
* Lì dove a firmare digitalmente l’istanza ed a trasmetterla sia il “referente” AUA e non il “Gestore”, è essenziale, ai fini della ricevibilità della domanda, anche la presenza della procura speciale, in formato pdf/a, che parimenti deve essere firmata digitalmente.
* Fatti salvi i documenti che non andrebbero firmati in caso di supporto cartaceo (es. schede tecniche, documenti di riconoscimento), tutti i modelli predisposti e compilati, unitamente ai relativi allegati, dovranno essere in formato pdf/a e firmati digitalmente.
* Per quanto concerne la documentazione tecnica, questa dovrà essere timbrata, firmata su supporto cartaceo dal tecnico abilitato, scansionata in formato pdf/a e firmata digitalmente, ovvero accompagnata da una dichiarazione resa dal tecnico redattore di conformità all’originale analogico in propria custodia, accompagnata dal documento di riconoscimento del dichiarante;
* La collezione di files che compongono la pratica può essere raggruppata e trasmessa anche in un unico file compresso, secondo il formato “zip o rar”.
* Si rappresenta l’esigenza che i nomi dei files corrispondano al loro contenuto (es. “istanza”, “planimetria” o “relazione tecnica”).
* Per i soggetti esclusi dal campo di applicazione del DPR 59/2013, i moduli di “autorizzazione” o “comunicazione” debitamente compilati e sottoscritti, unitamente agli allegati ivi indicati dovranno essere trasmessi direttamente alla Provincia.
* In caso di trasmissione telematica a mezzo pec, i files dovranno possedere tutti i requisiti sopra indicati per l’AUA, pena l’inammissibilità dell’istanza.
* La domanda di autorizzazione e/o la comunicazione deve essere presentata in bollo competente (carta semplice in caso di soggetto pubblico).

Relazione tecnica generale

La Relazione tecnica generale a firma di tecnico abilitato dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

* Descrizione dell’insediamento e delle attività che in esso si svolgono o si prevede di svolgere con relativo schema a blocchi ed identificazione del bacino scolante e della tipologia delle superfici impermeabilizzate, nonché del recapito finale;
* studio idrologico dell’area di interesse, individuazione della curva di possibilità climatica e definizione delle portate attese;
* studio idraulico con dimensionamento, descrizione e rappresentazione del sistema di collettamento, trattamento, riutilizzo e scarico delle acque meteoriche di dilavamento che dovrà risultare appropriato alle portate ed al carico inquinante attesi, nonché ai fabbisogni di riutilizzo della risorsa idrica dell’insediamento e alle caratteristiche intrinseche del recapito finale;
* verifica dell’esistenza delle fasce di rispetto di cui all’art. 7 o 13 del RR n. 26/2013 e studio di dettaglio del recettore finale, qualora esso coincida con un corpo idrico superficiale, al fine di valutare gli effetti dello scarico sul regime idraulico del corso d’acqua (tali verifiche devono essere contenute nella relazione tecnica generale in assenza della relazione geologica ed idrogeologica);

Elaborati grafici

Gli elaborati grafici allegati alla relazione dovranno consentire di individuare con precisione il sito di intervento, il contesto urbanistico, le dimensioni dell'insediamento e la soluzione tecnica adottata per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento; pertanto dovranno essere costituiti almeno da:

* stralcio corografia 1:25.000 con indicazione del punto di scarico attraverso le coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS 84 33N;
* stralcio della Cartografia tecnica regionale 1:5.000, ovvero del rilevamento aerofotogrammetrico comunale;
* stralcio catastale con indicazione dell'insediamento e del sito di scarico;
* planimetria dell’insediamento in scala > 1:500 aggiornata al reale stato di fatto, con l'inquadramento territoriale ed urbanistico, con l’indicazione delle reti di fogna bianca, dei sistemi di trattamento, del sistema di accumulo per il riutilizzo e dello scarico finale, firmata e datata da tecnico abilitato iscritto all’albo (con relativo timbro di iscrizione);
* punto di campionamento dello scarico con specificazione del pozzetto o del punto di campionamento previsto per il prelievo da parte degli organi di controllo di un campione delle acque scaricate, precisandone le caratteristiche ed allegando pianta e sezione del manufatto. Nella relazione, tale pozzetto o punto devono essere individuati mediante una sigla (es. P1) che deve essere ripresa nella planimetria dell’insediamento allegata alla descrizione.

Relazione geologica ed idrogeologica

la relazione geologica ed idrogeologica, nel caso di scarichi in corpi idrici superficiali non significativi, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, a firma di tecnico abilitato, dovrà descrivere le caratteristiche intrinseche del corpo recettore, consentendo l’adozione di una soluzione di scarico in grado di conciliare l’esigenza di tutela ambientale del recettore finale con quella di deflusso della portata influente in condizioni di sicurezza idraulica. Gli elementi essenziali di tale relazione sono:

* una sezione idrogeologica, anche schematica, da cui si possano trarre i rapporti stratigrafici in riferimento allo strato saturo del sottosuolo;
* la definizione del franco di sicurezza tra il punto più basso cui si scarica l'acqua meteorica ed il massimo livello di escursione della falda (Liv. Statico);
* valutazione della capacità di assorbimento e percolazione del sistema di smaltimento rispetto alle portate da smaltire;
* verifica dell’esistenza delle fasce di rispetto di cui all’art. 7 o 13 del RR n. 26/2013 (tale verifica deve essere contenuta nella relazione tecnica generale in assenza della relazione geologica ed idrogeologica);

*n.b.)* nel caso di insediamenti in cui si svolgono attività rientranti nel capo II del RR n. 26/2013 non potranno essere assentite soluzioni di scarico delle acque di prima pioggia (e anche di seconda pioggia nei casi previsti dall’art. 10 comma 5 del suddetto regolamento) attraverso pozzi anidri disperdenti, ma solo soluzioni che consentano la dispersione di tali acque attraverso elementi drenanti collocati negli strati più superficiali del suolo (es trincee drenanti), fermo restando il rispetto del franco minimo di sicurezza previsto dal regolamento e dei valori limite di tab. 4 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Informativa antimafia

* Per quanto riguarda l’informativa antimafia di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, si rammenta che la norma in questione prevede che *“le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: - altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati”*.
* Da ciò si deduce che, in tutti i casi in cui l’AUA sostituisca un titolo abilitativo all’immediato esercizio dell’attività, il SUAP debba chiedere il rilascio dell’informativa antimafia contestualmente alla trasmissione della pratica alla Provincia.
* Quando invece l’AUA non consente l’immediato esercizio dell’attività, l’informativa antimafia andrà richiesta dal SUAP in una fase successiva, quando cioè l’interessato, conclusi i lavori, sarà pronto per l’esercizio dell’attività.
* Per quel che riguarda l’autocertificazione della comunicazione Antimafia valgono le disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 159/2011.